Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 23 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100
	» semestrale	» 50
	» trimestrale	» 25
	Un fascicolo	» 2
All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60
	» semestrale	» 30
	» trimestrale	» 15
	Un fascicolo	» 2
All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1648.
Aumento del numero dei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico di cui al concorso bandito con decreto Ministeriale 30 novembre 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È aumentato a 70 il numero dei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui al concorso bandito con decreto Ministeriale del 30 novembre 1941-XX.

È data facoltà al Ministro per l'aeronautica di effettuare nomine fino al limite di cui al comma precedente, dei candidati che abbiano conseguito l'idoneità, secondo l'ordine di classifica. Le nomine avranno effetto con decorrenza dalla data dei relativi decreti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 7 dicembre 1942-XXI, n. 1649.

Concorso straordinario per il reclutamento di otto capimanipolo della Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, di indire un concorso per titoli ed esame per il reclutamento straordinario di otto capimanipolo della Milizia nazionale portuaria, derogando, soltanto per quanto concerne i limiti di età, dalle disposizioni contenute nel regolamento approvato con R. decreto 1° dicembre 1934-XIII, n. 2132, e successive modificazioni ed integrazioni relative al reclutamento degli ufficiali.

I concorrenti dovranno avere prestato almeno due anni di effettivo servizio da ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1942-XXI, n. 1650.

Assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte alimentare importato da altre Provincie e dai Comuni della penisola Sorrentina per l'approvvigionamento del comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1942-XX, n. 320, convertito nella legge 8 giugno 1942-XX, n. 785, concernente l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte alimentare importato per l'approvvigionamento del comune di Napoli;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuta la necessità di integrare le disposizioni di cui al R. decreto-legge 4 marzo 1942-XX, n. 320, per causa dipendente dallo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 4 marzo 1942-XX, n. 320, hanno applicazione con decorrenza 1° settembre 1941-XIX e sino al cessare del maggior costo delle importazioni del latte alimentare per l'approvvigionamento del comune di Napoli, nel periodo di efficacia del blocco dei prezzi di cui al R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1940-XIX, numero 1727, ed al R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, anche per le importazioni dai Comuni della penisola Sorrentina.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1651.

Modificazione allo statuto della Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Perugia, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1107, e modificato con i Regi decreti 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1471, 17 ottobre 1941-XIX, n. 1205, e 5 settembre 1942-XX, n. 1239;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941, n. 1173, e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Perugia, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: « tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica) », « frutticoltura industriale (semestrale) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1652.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pisa, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2278 e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2225, 20 settembre 1928-VI, n. 2251, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2473, 30 ottobre 1930-IX, n. 1916, 22 ottobre 1931-IX, n. 1339, 27 ottobre 1932-X, n. 2098, 13 dicembre 1934-XIII, n. 2408, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2462, 27 ottobre 1937-XV, n. 2170, 9 maggio 1939-XVII, n. 1314, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1744, 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2071 e 27 aprile 1942-XX, n. 469;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173, 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375 e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 99. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Pisa

Art. 23. — E' soppresso l'insegnamento complementare di « diritto industriale » ed è aggiunto quello complementare di « diritto della navigazione ».

Art. 27. — Alle parole « diritto industriale » sono sostituite quelle di « diritto della navigazione ».

Art. 39. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: « filosofia della storia », « filosofia della religione », « una lingua e letteratura straniera moderna a scelta fra quelle elencate nell'art. 38 per la laurea in lettere ».

Art. 56. — E' sostituito dal seguente:

« La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ha per fine generale lo sviluppo della ricerca e degli studi nel campo scientifico cui appartengono gli insegnamenti indicati negli articoli seguenti. Essa conferisce le lauree seguenti:

laurea in chimica;
laurea in fisica;
laurea in scienze matematiche;
laurea in matematica e fisica;
laurea in scienze naturali;
laurea in scienze biologiche;
laurea in scienze geologiche.

Presso la Facoltà è tenuto anche il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria ».

Art. 73. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « paleontologia umana ».

Dopo l'art. 77 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 78. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze geologiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica sperimentale (biennale).
3. Chimica generale ed inorganica, con elementi di organica.
4. Mineralogia.
5. Geologia.
6. Geologia applicata.
7. Paleontologia.
8. Geografia.
9. Geografia fisica.
10. Topografia e cartografia.
11. Fisica terrestre.
12. Petrografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Chimica fisica.
3. Astronomia.
4. Geodesia.
5. Zoologia.
6. Botanica.
7. Antropologia.
8. Etnologia.
9. Geografia economica.
10. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
11. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
12. Statistica.

Gl'insegnamenti di « botanica » e di « zoologia » debbono avere indirizzo biogeografico.

Per l'insegnamento di analisi matematica vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Lo studente deve inoltre frequentare per due anni il laboratorio di geologia (o di mineralogia) e per un anno quello di mineralogia (o di geologia).

Art. 79. — La frequenza del corso di chimica generale ed inorganica precede l'iscrizione al corso di mineralogia.

La frequenza ai corsi di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) e di meccanica razionale precede l'iscrizione ai corsi di geodesia e astronomia.

La frequenza al corso di mineralogia precede l'iscrizione al corso di petrografia.

L'esame di istituzioni di matematiche deve precedere l'esame di fisica sperimentale, fisica terrestre, statistica.

Gli esami di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) precedono gli esami di geodesia e astronomia.

L'esame di chimica generale ed inorganica precede l'esame di mineralogia.

L'esame di mineralogia precede l'esame di petrografia ».

In conseguenza dell'aggiunzione dei predetti articoli è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

L'art. 80 (già 78) è sostituito dal seguente:

« A coloro che ottengono l'iscrizione in base ad una laurea già conseguita o che provengono da corsi di studio di altre lauree, e sempre che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, sono convalidate le iscrizioni delle materie in comune e gli esami relativi eventualmente già sostenuti. Gli altri corsi o esami sono convalidati nel modo seguente:

1. Corsi varii di chimica per chimica generale ed inorganica (con esercizi).
2. Corsi varii di fisica per fisica sperimentale (biennale).
3. Corsi biennali di botanica e di zoologia per i corsi annuali di botanica e di zoologia.
4. Geologia e mineralogia applicata o mineralogia e geologia per geologia applicata.
5. Corsi vari di matematica per istituzioni di matematiche.

A coloro i quali ottengono l'iscrizione in base ad una laurea già conseguita, oltre ai corsi fondamentali già superati, non possono essere convalidati più di due corsi complementari ».

Art. 83 (già 81). — Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « *g*) per il corso di laurea in scienze geologiche i laureati in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in ingegneria ed in scienze agrarie potranno essere iscritti al terzo anno; i laureati in scienze naturali che abbiano svolto la tesi in botanica o zoologia saranno ammessi al terzo anno; quelli che abbiano svolto la tesi in geologia ed in mineralogia od in geografia potranno essere ammessi al quarto anno; i laureati in scienze biologiche potranno essere ammessi al terzo anno; i laureati in ingegneria mineraria potranno essere ammessi al quarto anno. In ogni caso l'abbreviazione di corso può essere concessa soltanto in base alla valutazione, da parte della Facoltà, degli studi fatti e dei risultati conseguiti ».

Art. 86 (già 84) — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per le lauree in fisica, matematica e fisica, scienze naturali, scienze biologiche e scienze geologiche, la prova pratica ha luogo nel caso che la dissertazione di laurea non contenga risultati di esperimenti o di osservazioni eseguite ed elaborate dal laureando nei laboratori degli Istituti della Facoltà ».

Gli articoli da 96 (già 94) a 103 (già 101) sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 96. — La Facoltà d'ingegneria comprende il triennio di studi d'applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria civile (sottosezione edile, idraulica e trasporti) e della laurea in ingegneria industriale (sottosezione meccanica, aeronautica ed elettrotecnica).

Art. 97. — Per ottenere l'iscrizione al triennio d'applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici, compresa la prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ad entrambe le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Sono insegnamenti complementari comuni ad entrambe le sezioni:

1. Architettura e composizione architettonica.
2. Tecnica urbanistica (semestrale).
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Tecnica ed economia dei trasporti.
5. Costruzione di ponti.
6. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
7. Costruzioni idrauliche.

8. Impianti speciali idraulici.
9. Idraulica agraria (semestrale).
10. Igiene applicata all'ingegneria (semestrale).
11. Estimo civile e rurale.
12. Costruzione di macchine.
13. Disegno di macchine.
14. Impianti industriali meccanici.
15. Chimica industriale.
16. Meccanica agraria.
17. Geologia applicata.
18. Aerodinamica.
19. Costruzioni aeronautiche.
20. Misure elettriche.
21. Costruzione di macchine elettriche.
22. Impianti industriali elettrici.
23. Radiotecnica.
24. Comunicazioni elettriche (semestrale).
25. Aeronautica generale (semestrale).
26. Motori per aeromobili (semestrale).
27. Armi subacquee.
28. Artiglieria.
29. Impianti elettrici navali.
30. Protezione antiaerea applicata alle opere di ingegneria.

Art. 98. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria civile, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli undici insegnamenti fondamentali comuni di cui sopra. Deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami nei seguenti insegnamenti che sono considerati fondamentali per la sezione d'ingegneria civile;

a) comuni a tutte le sottosezioni:
12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

b) per la sottosezione edile:
15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

c) per la sottosezione idraulica:
15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

d) per la sottosezione trasporti:
15. Costruzione di ponti.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

L'insegnamento di architettura tecnica è biennale per la sottosezione edile.

Deve infine aver seguito i corsi e superato gli esami in almeno due insegnamenti complementari compresi nel surriportato elenco.

Dei diciotto insegnamenti prescritti per il conseguimento della laurea, lo studente potrà sceglierne uno solo della durata di un semestre.

Art. 99. — Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria industriale lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli undici insegnamenti fondamentali comuni di cui all'art. 97. Deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami dei seguenti insegnamenti che sono considerati fondamentali per la sezione di ingegneria industriale.

a) comuni a tutte le sottosezioni:
12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

b) per la sottosezione meccanica:
14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

c) per la sottosezione aeronautica:
14. Aerodinamica.
15. Costruzioni aeronautiche.

d) per la sottosezione elettrotecnica:
14. Costruzione di macchine elettriche.
15. Impianti industriali elettrici.

Deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in almeno sei insegnamenti complementari compresi nell'apposito elenco.

Dei ventuno insegnamenti prescritti per il conseguimento della laurea lo studente potrà sceglierne due soli della durata di un semestre.

Art. 100. — Gli studenti devono dichiarare all'atto della iscrizione di quale sezione e sottosezione intendono seguire i corsi. Potrà tuttavia essere loro consentito di cambiare sezione e sottosezione, purchè siano osservate le disposizioni del presente statuto e le deliberazioni che, caso per caso, potrà prendere il Consiglio di Facoltà.

Art. 101. — Il Consiglio di Facoltà può integrare gli insegnamenti ufficiali con conferenze singole o gruppi di conferenze, sia di carattere sintetico sia di carattere complementare su speciali argomenti scientifici e tecnici, affidandole a professori ufficiali, a liberi docenti o a persone di riconosciuta competenza.

Art. 102. — Non possono essere iscritti ai seguenti corsi gli studenti che non abbiano regolarmente frequentato i corsi a fianco di ciascuno di essi indicati:

Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (scienza delle costruzioni); macchine (meccanica applicata); costruzione di macchine (meccanica applicata, scienza delle costruzioni, tecnologie generali); disegno di macchine e progetti (meccanica applicata); impianti industriali meccanici (macchine e tecnologie generali); costruzioni aeronautiche (aerodinamica, scienza delle costruzioni); costruzioni stradali e ferroviarie (topografia con elementi di geodesia); costruzioni idrauliche (scienza delle costruzioni, idraulica); impianti speciali idraulici (idraulica); costruzione di ponti (scienza delle costruzioni); chimica industriale (chimica applicata); misure elettriche, impianti elettrici, costruzione di macchine elettriche, radiotecnica, comunicazioni elettriche (elettrotecnica); tecnologie generali (chimica applicata).

Art. 103. — Gli esami di profitto consistono in prove orali, grafiche, scritte e pratiche, secondo le modalità stabilite per ciascuno esame dal Consiglio di Facoltà.

Valgono per l'ammissione agli esami speciali le stesse condizioni di precedenza stabilite all'art. 102 per l'iscrizione ai corsi.

L'esame di laurea consiste nello svolgimento di un progetto specifico per un determinato ramo d'ingegneria, redatto nell'ultimo anno di corso, e in una discussione orale sul progetto medesimo. Il candidato inoltre deve sostenere una discussione orale su tre temi da lui scelti, che vertano su materie differenti tra loro e da quella relativa al progetto presentato ».

Art. 105 (già 103). — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di « tecnica commerciale dei prodotti agricoli »; « frutticoltura industriale (semestrale) ».

Dopo l'art. 124 (già 122) sono inseriti i seguenti:

« Art. 125. — **Alla Scuola è inoltre annesso un istituto di scienze economiche e finanziarie avente lo scopo:**

a) di compiere particolari studi economici, finanziari e statistici, coordinati anche con le indagini e studi promossi da altri istituti simili;

b) di addestrare i giovani alla ricerca scientifica, **e di fornir loro la cultura necessaria all'esercizio degli uffici e delle professioni.**

Art. 126. — L'istituto ha sede presso la Scuola predetta, ed usufruisce della biblioteca e del personale d'ordine della medesima, ricevendo da essa i fondi necessari per la sua attività.

Art. 127. — Dell'istituto fanno parte di diritto i titolari di insegnamenti ufficiali di discipline economiche e finanziarie e statistiche della Regia università di Pisa. Possono, inoltre, farne parte i liberi docenti, gli assistenti di ruolo o volontari alle cattedre delle materie predette.

Al personale qui menzionato l'istituto offre i mezzi necessari per il compimento di ricerche particolari; inoltre ne coordina l'attività per le indagini e gli studi eseguiti in coordinazione con le iniziative di altri istituti.

Art. 128. — **Presso l'istituto si tengono normalmente le esercitazioni relative agli insegnamenti economici, finanziari e statistici impartiti nelle diverse Facoltà.**

Art. 129. — **Il direttore dell'istituto viene nominato dal Rettore su proposta del direttore della Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative, che lo sceglie tra i professori di ruolo titolari di insegnamenti economici, finanziari e statistici. Il direttore dura in carica un biennio e può essere riconfermato. Esso è coadiuvato da un assistente.**

Art. 130. — Il direttore cura che gli studenti facenti parte dell'istituto abbiano (nei limiti delle disponibilità di bilancio) i mezzi bibliografici necessari alle loro particolari ricerche; tiene gli opportuni contatti con altri istituti simili, enti ed amministrazioni pubblici, centri di studio, istituti di credito, assicurativi di previdenza, ecc., per dati, pubblicazioni, informazioni, ecc.; cura le pubblicazioni dell'istituto; stabilisce i piani di lavoro da eseguirsi collettivamente o individualmente dal proprio personale, in collaborazione con altri Istituti.

Art. 131. — I laureati e gli studenti che intendono perfezionarsi nelle scienze economiche, finanziarie e statistiche presso l'istituto, debbono, nel far domanda d'iscrizione, dichiarare la disciplina in cui intendono perfezionarsi, e gli argomenti che desiderano fare oggetto di particolare indagine; debbono inoltre specificare se intendono iscriversi come allievi interni o come frequentatori.

Art. 132. — Gli allievi interni:

a) usufruiscono dei locali e della biblioteca dell'istituto, ed hanno particolari agevolazioni per quanto concerne il prestito;

b) sono assistiti da uno o più docenti nelle loro ricerche;

c) prendono parte alle esercitazioni tenute presso l'istituto.

E' fatto loro obbligo di frequentare assiduamente l'istituto (è richiesta una presenza di almeno sei ore settimanali, esclusi i periodi di vacanza ufficiale). Inoltre debbono collaborare con il personale dell'istituto nei lavori eseguiti collettivamente o in coordinazione con altri istituti. Possono essere infine loro affidati particolari missioni nell'interesse del buon andamento dell'istituto (ad es. ricerche bibliografiche, schedari, spoglio di riviste, ecc.). Al termine dell'anno accademico, è in facoltà del direttore dell'istituto, tenuto conto del lavoro svolto dagli allievi interni entro e per l'istituto, di proporli al direttore della scuola per il premio d'incoraggiamento. I lavori compiuti nell'istituto saranno di regola pubblicati a cura ed a spese del medesimo. Su richiesta, viene rilasciato dal direttore un attestato comprovante l'attività svolta nell'istituto e i risultati conseguiti. Tale certificato dovrà essere controfirmato dal direttore della scuola di perfezionamento nelle discipline corporative.

Art. 133. — I frequentatori usufruiscono dei locali e della biblioteca dell'istituto, e possono partecipare alle esercitazioni svolte presso l'istituto. Per essere ammessi all'istituto essi debbono versare una tassa di iscrizione di L. 50 (cinquanta).

Art. 134. — Tanto gli allievi quanto i frequentatori debbono depositare presso la segreteria della scuola, a titolo di cauzione, la somma di L. 100 (cento), a garanzia delle pubblicazioni date loro in prestito. Detta somma, dedotto il risarcimento e gli eventuali danni arrecati alle pubblicazioni, sarà restituita al termine della loro permanenza nell'istituto ».

In conseguenza dell'aggiunzione dei predetti articoli è ulteriormente modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1653.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Sacro Cuore », con sede in Napoli.

N. 1653. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Sacro Cuore », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1654.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Comunità Salesiana di Littoria », con sede in Littoria.

N. 1654. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Comunità Salesiana di Littoria », con sede in Littoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1655.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Regina Pacis », in Genova.

N. 1655. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Genova, in data 15 novembre 1940-XIX, integrato con postilla del 18 giugno 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia « Regina Pacis », in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1656.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova vicaria curata degli Angeli Custodi, in località Monte Terlago del comune di Terlago (Trento).

N. 1656. R. decreto 20 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 13 agosto 1941-XIX, relativo alla erezione della nuova vicaria curata degli Angeli Custodi, in località Monte Terlago del comune di Terlago (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1657.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Jacopo Barozzi » di Modena ad accettare una donazione.

N. 1657. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Jacopo Barozzi » di Modena, viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di L. 3000 (tremila) fatta dai signori Ettore ed Emma Bergamini allo scopo di istituire una borsa di studio intitolata a Fausto Bergamini.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1943-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1658.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico commerciale « Eugenio Bona » di Biella ad accettare una donazione.

N. 1658. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico commerciale « Eugenio Bona » di Biella viene autorizzato ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di L. 75.000, fatta dal sig. Benedetto Battista Mario Rivetti per l'istituzione di una borsa di studio intitolata a Clelia Rivetti Gatti.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1943-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 giugno 1942-XX.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Corno per il tratto dall'imboccatura Ausa Corno al ponte Stalli a favore della signorina Regina de Vucetich Bieliz fu Michele.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Udine n. 22001 del 10 aprile 1886 col quale venne riconosciuto a favore del cav. Giovanni de Vucetich il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Corno e precisamente dall'imboccatura Ausa Corno al ponte Stalli nel comune di Porpetto in prossimità alle sue origini;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del predetto diritto la signorina Regina de Vucetich Bieliz fu Michele con usufrutto in parte della madre Teresa Frangipane fu Antigone;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Udine n. 22001 del 10 aprile 1886, è riconosciuto a favore della signorina Regina de Vucetich Bieliz fu Michele, con usufrutto in parte della madre signora Teresa Frangipane fu Antigone, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Corno per il tratto dall'imboccatura Ausa Corno al ponte Stalli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(205)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 giugno 1942-XX.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda, in comune di Sirmione contrada Lazzaretto, a favore del dott. Giacinto Turlini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Brescia n. 12492 - D. III dell'8 agosto 1881, col quale venne riconosciuto a favore di don Desiderio Donzilli il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo la spiaggia del lago di Garda formante palude, in comune di Sirmione, con confine: a sud, la pesca Gambella e a nord, la pesca S. Vito;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del predetto diritto il dott. Giacinto Turlini fu Luigi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia n. 12492-D. III dell'8 agosto 1881 è riconosciuto a favore del dott. Giacinto Turlini fu Luigi il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo la spiaggia del lago di Garda formante palude — in comune di Sirmione, contrada Lazzaretto — con confine: a sud, la pesca Gambella e a nord, la pesca S. Vito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(209)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 giugno 1942-XX.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Garda in comune di Gargnano a favore delle contesse Clara e Maria Bettoni Cazzago.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Brescia n. 1837/IV del 13 febbraio 1888 col quale venne riconosciuto a favore del conte Ludovico Bettoni il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo le rive del lago di Garda, in comune di Gargnano, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva e precisamente: 1) in contrada S. Carlo con i confini: a mattina, comune di Gargnano; a mezzodì, lago; a sera, Samueli ing. Tommaso; a monte, strada comunale; 2) in contrada Fornaci coi confini: a mattina, ing. Tommaso Samueli; a mezzodì, lago; a sera, eredi di Trezzi Giulio; a monte, strada provinciale;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del suddetto diritto le contesse Clara e Maria Bettoni-Cazzago;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia n. 1837/IV del 13 febbraio 1888, è riconosciuto a favore delle contesse Clara e Maria Bettoni-Cazzago il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo le rive del lago di Garda in comune di Gargnano per la estensione di non oltre dieci metri dalla riva e precisamente nelle seguenti località:

1) in contrada S. Carlo coi confini: a mattina, comune di Gargnano; a mezzodì, lago; a sera, proprietà già appartenente all'ing. Tommaso Samueli; a monte, strada comunale;

2) in contrada Fornaci coi confini: a mattina, proprietà già appartenente all'ing. Tommaso Samueli; a mezzodì, lago; a sera, proprietà degli eredi di Giulio Trezzi; a monte, strada provinciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(203)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 giugno 1942-XX.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca in un tratto del fiume Avisio ed affluenti a favore della Comunità generale di Fiemme.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Trento n. 9449/III.b del 5 maggio 1933-XI, col quale venne riconosciuto a favore della Comunità generale di Fiemme il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti delle acque pubbliche del fiume Avisio ed affluenti e del lago di Aie;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta Comunità si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Trento n. 9449/III.b del 5 maggio 1933-XI, è riconosciuto a favore della Comunità generale di Fiemme il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque pubbliche del fiume Avisio ed affluenti dal confine dell'attuale comune di Vigo di Fassa (ex comune di Soraga) sino alla confluenza dei rivi di Cadino (sponda sinistra) e Valgausa (sponda destra), ed inoltre nelle acque pubbliche del lago di Aie in comune di Panchià.

Per l'affluente Travignolo il riconoscimento è limitato al tratto dalla confluenza con l'Avisio fino alla località Ceremana e cioè fino al confine col Regio demanio; e *per il rivo di Cadino* sulla sponda sinistra: dalla confluenza con l'Avisio sino alla località Canton (confluenza del Rivo Catarinello e confine col Regio demanio) e nella sponda destra: dalla confluenza con l'Avisio per tutto il suo percorso.

Restano escluse le acque dell'Avisio in territorio dell'ex comune di Forno e precisamente nel tratto dal confine dell'ex Comune (ora frazione del comune di Moena) al confine del comune di Predazzo, e le acque del rivo Valsorda, sulle quali incide un diritto esclusivo di pesca del comune di Moena.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(207)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 giugno 1942-XX.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel tratto del fiume Avisio percorrente l'ex comune di Forno a favore del comune di Moena.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Trento n. 22700/III-b del 26 aprile 1930-VIII col quale venne riconosciuto a favore del comune di Moena il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque pubbliche del fiume Avisio, nella tratta compresa fra i confini dei territori dei comuni catastali di Forno e Soraga, nel rivo di S. Pellegrino lungo l'intero suo corso, nel rivo di Costalunga, tra il confine del territorio del comune catastale di Vigo di Fassa e la confluenza con l'Avisio, nonchè nelle acque dei laghetti alpini di Lusia e di Bocche;

Visto il decreto del prefetto di Trento n. 22700/III-b del 26 aprile 1930-VIII col quale venne riconosciuto a favore del comune di Moena il possesso del diritto esclusivo di pesca nelle acque pubbliche del fiume Avisio nel tratto percorrente l'ex comune di Forno e precisamente fra i confini dei territori dei comuni catastali di Moena e Predazzo, nonchè nel rio Valsorda, affluente di destra dell'Avisio;

Vista la lettera del comune di Moena in data 22 febbraio 1933-XI con la quale il Comune medesimo recede dalla domanda di riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nella acque del fiume Avisio comprese nella tratta fra i confini dei territori dei comuni catastali di Forno e Soraga, nel rivo S. Pellegrino e nel rivo di Costalunga, perchè tale diritto spetta alla Comunità generale di Fiemme;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto Comune si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca nel tratto del fiume Avisio percorrente l'ex comune di Forno nell'affluente rio Valsorda e nei laghetti alpini di Lusia e di Bocche;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A parziale conferma dei sopra citati due decreti del prefetto di Trento entrambi n. 22700/III-b del 26 aprile 1930-VIII è riconosciuto a favore del comune di Moena il possesso del diritto esclusivo di pesca nel tratto del fiume Avisio percorrente l'ex comune di Forno (ora frazione del comune di Moena) e precisamente fra i confini dei territori dei comuni catastali di Moena e Predazzo nonchè nel rio Valsorda, affluente di destra dell'Avisio, e nei laghetti alpini di Lusia e di Bocche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(204)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 luglio 1942-XX.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca lungo le rive del lago di Garda, in comune di Maderno contrada Bornico, a favore dell'Opera pia di prevenzione antitubercolare infantile « Villa Paradiso » di Brescia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Brescia n. 15543/D.3 del 7 novembre 1895, col quale venne riconosciuto a favore del conte Alfonso Arrighi il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo le rive del lago di Garda, in territorio del comune di Maderno, contrada Bornico, per l'estensione di non oltre dieci metri dalla riva e precisamente nella metà verso levante del numero di mappa 28 e nei numeri 29, 2148, 2145, 2142, 20, 18 e 2058 di detto Comune;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del predetto diritto l'Opera pia di prevenzione antitubercolare infantile « Villa Paradiso » di Brescia;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Brescia n. 15543/D.3 del 7 novembre 1895, è riconosciuto a favore dell'Opera pia di prevenzione antitubercolare infantile « Villa Paradiso » di Brescia, il possesso del diritto esclusivo di pesca lungo le rive del lago di Garda, in territorio del comune di Maderno, contrada Bornico, per l'estensione di non oltre 10 metri dalla riva, e precisamente nella metà verso levante del numero di mappa 28 e nei numeri 29, 2148, 2145, 2142, 20, 18 e 2058 di detto Comune.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(206)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 settembre 1942-XX.

Riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca in una zona acquea del lago di Piediluco a favore della baronessa Giuseppa Enrica Manca di Villahermosa in Franchetti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Perugia n. 21300 - Div. III dell'8 ottobre 1923 col quale venne riconosciuto a favore del barone Paolo Franchetti il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcune zone del lago di Piediluco;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del predetto diritto la baronessa Giuseppa Enrica Manca di Villahermosa in Franchetti;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 30 giugno 1942-XX;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del prefetto di Perugia n. 21300 - Div. III dell'8 ottobre 1923, è riconosciuto a favore della baronessa Giuseppa Enrica Manca di Villahermosa in Franchetti il possesso del diritto esclusivo di pesca con tutti gli attrezzi consentiti dalle leggi e regolamenti in vigore sui numeri di mappa 329, 709 e 885 del lago di Piediluco e con la sola rete grande, ossia « arte grossa » nel numero di mappa 341 del lago stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1942-XX

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(208)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1943-XXI.

Determinazione del limite di emissione dei buoni del Tesoro novennali 4 per cento, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, e data della prima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni medesimi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, convertito nella legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1559, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 4 %, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX;

Veduto l'art. 9 del citato provvedimento, con il quale fu data facoltà al Ministro per le finanze di fissare, in relazione ai risultati della sottoscrizione, il limite della emissione e di determinare le date del sorteggio semestrale dei premi attribuiti ai buoni stessi;

Veduto l'art. 5 del decreto Ministeriale 19 settembre 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1942-XX, n. 227, con il quale venne stabilito che la prima estrazione dei premi assegnati ai detti buoni del Tesoro novennali, potesse aver luogo, invece che il 1° febbraio 1943-XXI, in epoca successiva;

Ritenuta la necessità di stabilire il limite della emissione dei nuovi buoni e di precisare la data per la detta prima estrazione dei premi;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni del Tesoro novennali 4 %, con scadenza al 15 settembre 1951-XXIX, autorizzata con il R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, convertito nella legge 7 dicembre 1942-XXI, n. 1559, è determinata in 25 serie, del capitale nominale di un miliardo di lire ciascuna.

Art. 2.

La prima estrazione dei premi, attribuiti in forza dell'art. 2 del detto R. decreto-legge 1° settembre 1942-XX, n. 972, ai buoni del Tesoro novennali indicati nel precedente articolo primo, che avrebbe dovuto aver luogo il 1° febbraio 1943-XXI, avrà inizio l'11 febbraio 1943, ferma rimanendo la data del 15 marzo 1943-XXI, a decorrere dalla quale sarà effettuato il pagamento di premi sorteggiati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: Di Revel

(225)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1942-XXI

Sostituzione del commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Foggia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942-XX, n. 433;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1942-XX col quale si nominava Giuseppe Banfo, commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Foggia;

Viste le dimissioni inviate dal Banfo medesimo in data 9 novembre 1942-XXI;

Visto la proposta del prefetto presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Foggia in data 10 dicembre 1942-XXI;

Decreta:

L'ing. Giovanni Quarato è nominato commissario ministeriale del Consorzio provinciale obbligatorio per la trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose per la provincia di Foggia, in sostituzione di Giuseppe Banfo.

Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: Ricci

(212)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 15 gennaio 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1942-XXI, n. 1477, che contiene facilitazioni per il pagamento degli assegni ai pensionati che cambiano residenza.

(213)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco N. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5%	166635	1025 —	Galli Virgilio fu Francesco, dom. a Lessolo (Acsta).	Galli Virgilio fu Francesco, *interdetto sotto la tutela di Galli Giovanni Paolo fu Francesco*, ecc., come contro.
Id.	181728	645 —	Araldo Armando fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre *Rovigoti* Ester Antonietta fu *Luciano*, ved. di Araldo Mario, dom. ad Este (Padova).	Araldo Armando fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre *Rovigati* Ester Antonietta fu *Attilio* ved. di Araldo Mario, ecc., come contro.
Id.	181729	645 —	Araldo Armando fu Mario, minore sotto la patria potestà della madre *Rovigoti* Ester Antonietta fu *Luciano*, ved. di Araldo Mario, dom. ad Este (Padova), con usufrutto vitalizio a favore di *Rovigoti* Ester Antonietta fu *Luciano*, ved. di Araldo Mario, dom. ad Este (Padova).	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di *Rovigati* Ester Antonietta fu *Attilio* ved. di Araldo Mario, ecc., come contro.
Id.	116386	22500 —	Andriani *Maria Antonia* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Perrone Rosa fu Giuseppe, dom. a Brindisi.	Andriani *Antonia Maria-Giulia-Carmela* fu Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	116387	7500 —	Come sopra, con usufrutto a Perrone Rosa fu Giuseppe ved. Andriani, dom. a Brindisi.	Come sopra, con usufrutto come contro.
Id.	124523	260 —	*Guyon* Giannina fu *Marco*, minore sotto la patria potestà della madre Schmidt Ersilia fu Giuseppe, ved. *Guyon*, dom. a Milano.	*Goyon* Giannina fu *Mauro*, minore sotto la patria potestà della madre Schmidt Ersilia fu Giuseppe, ved. *Goyon*, ecc., come contro.
Id.	73180	515 —	Medica *Teresina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cipollina Luigia di Benedetto, dom. a Genova.	Medica *Teresa* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
Id.	73182	185 —	Medica *Teresita* fu Francesco, minore, ecc. come contro.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1902)	40942	2100 —	Comune di Stresa (Novara), con vincolo di erogazione e con usufrutto a Minola *Luigia* fu Luigi, moglie di Tadini Tommaso, dom. a Stresa (Novara).	Come contro, con usufrutto a Minola *Maria Maddalena Margarita-Luigia* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	281385	213,50	Bossi *Luigia* fu Giuseppe-Alberto, moglie di Niccoli Enrico, dom. a Bologna, con vincolo di usufrutto.	Bossi *Luisa* fu Giuseppe-Alberto, ecc., come contro.
Id.	674398	31,50	Bossi *Luigia* fu Giuseppe-Alberto, moglie di Niccoli Enrico fu Angelo, dom. a Milano, con vincolo di usufrutto.	Come sopra.
B. T. 5% (1950) Serie 28ª	130	capitale 10000 —	Bottoli Elio fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Dal Sant Maria fu Giovanni, *ved. Bottoli*, dom. in Vittorio Veneto (Treviso).	Come contro, sotto la patria potestà della madre Dal Sant Maria fu Giovanni, dom. in Vittorio Veneto (Treviso).
Id. Serie 29ª	91	70000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30ª	79	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 4% (1943) Serie Iª	14	capitale 5000 —	Gianella *Enedina*, Claudio e Cornelio fu Tito-Adolfo, minori sotto la patria potestà della madre Alberti Vittoria di Giovanni, ved. Gianella, dom. in Padova.	Gianella *Anedina*, Claudio, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	76567	126 —	Del Soldato *Cristina* di Francesco, moglie di Marchesi Cesare, dom. a Perugia, vincolata per dote della titolare.	Del Soldato *Maria Cristina Antolia* di Francesco, ecc., come contro.
Id.	122800	1099 —	Ragazzi Augusto, Giovanni, Augusta fu Augusto, minori sotto la patria potestà della madre Gallini *Cattina*, ved. Ragazzi, sotto la tutela di Ciro Castelfranchi, dom. in Finale Emilia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gallini *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	155032	245 —	Ragazzi Augusto fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Gallini *Cattina*, ved. Ragazzi, dom. in Finale Emilia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gallini *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	155035	35 —	Ragazzi Augusto, Augusta e Giovanni fu Augusto, minori sotto la patria potestà della madre Gallini *Cattina*, ved. Ragazzi, dom. in Finale Emilia.	Come contro, sotto la patria potestà della madre Gallini *Caterina*, ecc., come contro.
Id.	202539	294 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	211046	1368,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	249146	297,50	Bodo Orsola fu Luigi, moglie di Giordano *Luigi*, dom. a Pontestura (Alessandria), vincolato per dote.	Come contro, moglie di Giordano *Pietro Luigi Angelo*, ecc., come contro.
Id.	68700	350 —	Temporini *Domenica*, ved. Testa, dom. a Castellazzo Bormida (Alessandria).	Temporini *Maria Domenica*, ecc., come contro.
Id.	69045	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	349324	35 —	*Indoco* Rosaria di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Caserta).	*Indaco* Rosaria di Pasquale, ecc. come contro.
Id.	299375	42 —	Chiodi Iolanda fu Francesco nubile, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. di Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli (Novara).	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ecc., come contro.
P. N. 5% (1915)	38029	50 —	Lupano Angelo fu Luigi, dom. a Ticineto (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Bongiovanni Angela fu *Simeone*, ved. di *Angelo* Lupano, dom. a Cuneo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Bongiovanni Angela fu *Simone*, ved. di *Raffaele Arcangelo detto Angelo* Lupano, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	90499	14 —	*Dal Zero* Alberto fu Vittorio, dom. a Milano.	*Del Zero* Alberto fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	277783	1925 —	*Mentosti* Luigi fu Pietro, dom. a Desana (Vercelli), vincolato.	*Mentasti* Luigi fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	67084	350 —	Borsella *Giuseppina* fu Michele-Antonio, ved. di Ciamarra Nicola, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	Borsella *Maria Giuseppa* fu Michele-Antonio, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	158157	784 —	Ansermin *Anais* fu Alessio, moglie di Baratono Eugenio fu Pietro, dom. in Aosta, ipotecato.	Ansermin *Alessandrina-Serafina-Anaisse* fu Alessio, ecc., come contro.
Id.	824949	675,50	Ansermin *Anais* fu Alessio, ved. di Baratono Eugenio, dom. in Ivrea.	Come sopra.
Id.	824950	21 —	Ansermin *Anais* fu Alessio ved. di Baratono Eugenio, dom. in Ivrea, ipotecato.	Come sopra.
Id.	824951	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	824952	49 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(31)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 21 gennaio 1943-XXI - N. 13

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,07976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	86,075
Id. 3,50 % (1902)	84,15
Id. 3 % lordo	71,875
Id. 5 % (1935)	91,475
Redimib. 3,50 % (1934)	81,075
Id. 5 % (1936)	94,75
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,70
Id. 4 % (15-12-43)	99,70
Id. 5 % (1944)	99,725
Id. 5 % (1949)	96,45
Id. 5 % (15-2-50)	96,05
Id. 5 % (15-9-50)	96,075
Id. 5 % (15-4-51)	96,075

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1943-XXI a pag. 222: Buoni Novennali 5 % (15 aprile 1951) *96,175* anzichè 99,175.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Elenco di obbligazioni del Debito redimibile 4,75 %, di serie prima, acquistate per l'ammortamento in conto per l'esercizio 1938-1939, dalla Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato. (Art. 158 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

TITOLI UNITARI

Dal	al	quantità	Dal	al	quantità
898	—	1	5019	—	1
1113	—	1	5022	5025	4
3009	3013	5	5252	—	1
3336	—	1			

TITOLI DUPLI

27233	27238	3	38597	38606	5
27241	27242	1	38609	38620	6
27535	27536	1	38667	38668	1
27621	27622	1	39147	39148	1
28645	28646	1	39569	39574	3
28663	28664	1	39663	39664	1
28675	28676	1	39679	39680	1
30639	30640	1	40301	40302	1
30695	30696	1	41137	41138	1
31055	31056	1	41433	41434	1
31561	31562	1	41645	41646	1
31589	31590	1	42015	42018	2
31593	31594	1	42395	42396	1
31623	31630	4	43543	43544	1
31839	31840	1	44839	44842	2
31961	31966	3	45361	45362	1
31985	31990	3	45595	45596	1
31993	31994	1	46895	46902	4
32005	32006	1	47025	47030	3
32009	32012	2	47083	47086	2
32015	32016	1	47135	47136	1
32023	32024	1	47497	47500	2
32139	32140	1	48139	48140	1
32331	32332	1	48177	48178	1
32335	32336	1	48265	48270	3
32721	32722	1	48373	48374	1
32727	32728	1	48379	48384	3
34515	34516	1	50717	50718	1
34587	34588	1	50787	50790	2
34697	34698	1	50829	50830	1
34737	34738	1	53151	53152	1
36085	36088	2	53965	53966	1
36099	36104	3	53969	53980	6
36275	36278	2	53983	53984	1
36353	36354	1	69287	37290	2
36811	36812	1	69863	69864	1
37053	37054	1	70447	70448	1
38071	38072	1	70753	70754	1
38513	38514	1	73287	73240	2
38541	38554	7	74001	74002	1
38557	38560	2	75743	75746	2
38563	38568	3	76027	76028	1
38571	38574	2	78707	78708	1
38577	38594	9	80673	80678	3

TITOLI DECUPLI

127881	127900	2	154631	154640	1
137911	137920	1	154651	154810	16
137961	137980	2	154821	154850	3
138031	138080	5	154861	154890	3
140491	140500	1	154901	154910	1
141951	141960	1	154921	154960	4
141981	141990	1	154971	155030	6
147341	147350	1	155051	155070	2
147611	147620	1	155081	155250	17
148531	148540	1	155461	155470	1
148561	148570	1	159971	159980	1
148731	148740	1	162741	162750	1
154141	154150	1	163011	163020	1
154161	154260	10	164711	164730	2
154271	154370	10	164741	164750	1
154381	154500	12	173651	173660	1
154521	154570	5	177431	177440	1
154581	154590	1	223911	223920	1
154601	154620	2			

TITOLI VENTUPLI

295021	295040	1	349641	349880	12
319361	319380	1	349901	350140	12
319981	320020	2	350161	350200	2
320681	320740	3	350221	350300	4
321021	321060	2	350321	350340	1
325241	325260	1	350361	350500	7
325281	325300	1	350561	350600	2
325681	325700	1	350621	351200	29
348461	348480	1	351221	351260	2
348501	348680	9	355481	355500	1
348701	348900	10	360161	360180	1
348921	349020	5	360601	360620	1
349041	349380	17	386461	386480	1
349401	349560	8	541681	541700	1
349581	349600	1			

TITOLI QUARANTUPLI

664121	664160	1	664681	664720	1
664201	664640	11	704361	704400	1

TITOLI CENTUPLI

885101	885200	1	1001901	1002000	1
934501	934600	1	1994701	1994800	1
982301	982500	2			

Il direttore generale: POTENZA

Il capo della Divisione del Gran libro: GENTILUCCI

(236)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica concernente mobilitazione civile di Istituti per le case popolari

Il dispositivo del decreto del DUCE del Fascismo Capo del Governo 24 ottobre 1942-XX, pubblicato a pag. 4712 della *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 24 novembre 1942-XXI, ove è detto: « Il Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari e *degli* Istituti fascisti autonomi per le case popolari delle provincie di Benevento », ecc., deve intendersi così modificato: « Il Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari e *gli* Istituti fascisti autonomi per le case popolari delle provincie di Benevento », ecc.

Analogamente il sunto deve essere inteso: Mobilitazione civile del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari nonchè di alcuni Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari.

(220)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del nuovo presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano.

Con decreto Ministeriale 31 dicembre 1942-XXI, n. 10543, il cav. di gr. cr. Giovanni Selvi è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano in sostituzione del dott. ing. Alessandro Rota, dimissionario.

(219)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Disciplina della distribuzione e utilizzazione delle pelli d'importazione e di alcuni tipi di pelli conciate.

Con circolare C. 356 del 13 gennaio corrente, il Ministero delle corporazioni con riferimento alle disposizioni impartite dal Ministero delle finanze e da quello per gli scambi e valute per la concessione del reintegro a tutte le pelli d'importazione e nei riguardi degli enti accentratori — ha stabilito, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, — con decorrenza immediata, quanto segue:

1. — Tutte le pelli acquistate all'estero o comunque introdotte nel Regno da qualunque provenienza, dovranno essere cedute all'ente o agli enti accentratori autorizzati, ai quali è demandato il compito di ritirare le pelli stesse selezionarle e classificarle.

2. — Appena ultimate le operazioni di classifica l'ente accentratore dovrà provvedere a denunciare le pelli gregge alla Federazione nazionale fascista commercianti pelli e cuoi ed alla Regia stazione sperimentale industria pelli e le pelli conciate alla Federazione nazionale fascista esercenti l'industria delle calzature (a seconda che trattasi di ditte commerciali o industriali) e alla Regia stazione sperimentale per le pelli.

La Fedepelli e la Fedecuoio alla fine di ogni mese trasmetteranno un riepilogo delle denuncie al Ministero delle corporazioni e al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Nella denuncia debbono essere precisati:

per le pelli grezze il genere delle pelli, la provenienza, la quantità, la percentuale di scelta, lo scacco peso e la lunghezza della lana per le ovine;

per le pelli conciate debbono essere tenute distinte, le pelli idonee per gli usi militari, per le calzature civili, per usi industriali, per pellicceria civile, per guanteria e per pelletteria.

3. — La Federazione nazionale fascista esercenti l'industria conciaria alla quale la Fedepelli trasmetterà il riepilogo delle partite di pelli gregge ad essa denunciate predisporrà un piano di ripartizione delle pelli stesse in conformità delle disposizioni del Ministero delle corporazioni e del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra e darà notizia delle assegnazioni alla Fedepelli la quale, a sua volta, provvederà ad autorizzare la consegna delle pelli alle concerie assegnatarie. L'ente accentratore fatturerà le pelli alle concerie ai prezzi stabiliti per il mercato interno dal Ministero delle corporazioni per i corrispondenti tipi: copia delle fatture di vendita dovrà dall'ente accentratore essere inviata alla Regia stazione sperimentale per le pelli, che avrà il compito di accertare se la fatturazione corrisponda ai prezzi stabiliti per le pelli nazionali consimili.

4. — La consegna materiale delle pelli da parte dell'ente accentratore alle concerie assegnatarie indicate dalla Fedeconcia non potrà avvenire se non dopo trascorsi 20 giorni dalla data della spedizione — da farsi con lettera raccomandata — della denuncia di cui al punto 3 e delle fatture di cui al punto 4 alla Regia stazione sperimentale per le pelli, la quale avrà la facoltà di procedere a controlli direttamente sulle merci sia per quanto concerne la classificazione fatta dall'ente e la relativa destinazione data, sia per quanto riguarda la rispondenza del prezzo.

Le concerie hanno l'obbligo di ritirare le pelli loro assegnate entro 30 giorni dalla emissione della fattura da parte dell'ente accentratore.

5. — Le pelli ottenute dalle concerie dalla lavorazione delle pelli grezze sia nazionali che di importazione, nonchè le pelli conciate di importazione, dovranno rimanere vincolate rispettivamente presso le concerie stesse e presso gli importatori, in conformità delle disposizioni concernenti il vincolo delle pelli di produzione nazionale.

Pertanto, con decorrenza immediata il blocco delle pelli conciate sia presso le concerie che presso gli importatori disposto rispettivamente con le circolari C. 300 dell'8 agosto e C. 317 del 13 ottobre 1942-XX è esteso a tutte le pelli conciate di qualsiasi tipo e provenienza, a qualunque uso destinate.

6. — Le pelli conciate idonee per usi militari e per calzature civili saranno sbloccate a favore delle ditte manufatturiere con il sistema attuale degli svincoli e dei buoni.

7. — Le pelli conciate ritenute adatte esclusivamente per pellicceria civile, guanteria e pelletteria potranno essere sbloccate con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) il detentore di dette pelli dovrà, tramite la propria Federazione di categoria, trasmettere alla Regia stazione sperimentale per le pelli apposita domanda, nella quale dovranno essere specificati i quantitativi di pelli di cui si chiede lo sblocco e l'uso per il quale lo sblocco viene richiesto, precisando i corrispondenti prezzi che si intendono praticare all'acquirente;

b) la Regia stazione inoltrerà le domande al Ministero delle corporazioni con il proprio parere sull'uso per cui può essere consentito lo sblocco e sul prezzo di cessione;

c) il Ministero delle corporazioni, in base alle proposte della Regia stazione rilascerà — tramite i Consigli provinciali delle Corporazioni — l'autorizzazione di sblocco, previa presentazione della ricevuta comprovante il versamento in Tesoreria delle quote che saranno determinate dal Ministero stesso per i vari tipi di pellami.

8. — Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutte le partite di pelli comunque importate e ancora giacenti in magazzini portuali, doganali o fiduciari e non controllate già dalla Regia stazione sperimentale delle pelli agli effetti

della concessione del reintegro, in base alle disposizioni precedentemente in vigore.

Per dette partite di pelli perciò dovrà essere effettuata subito la cessione al competente ente accentratore il quale si uniformerà poi alle disposizioni di cui sopra.

Ai trasgressori delle presenti disposizioni, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

(214)

Riassunto del provvedimento P. 554 del 20 novembre 1942 relativo alla maggiorazione concessa ai commercianti grossisti sui filati tipo cotone.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 554 del 20 novembre 1942-XXI, ha consentito che i commercianti grossisti specializzati nell'acquisto di filati tipo cotoniero per rivenderli successivamente a piccoli industriali o artigiani, possano percepire a copertura delle loro spese di esercizio e del loro utile, un compenso non superiore al 15 % del prezzo ufficiale dei filati stessi, risultanti dal provvedimento P. 540 del 5 novembre 1942-XXI.

Il grossista è tenuto a vendere la merce, ai prezzi così determinati, franco suo magazzino.

Resta inteso che la corresponsione ai grossisti suddetti di tale maggiorazione, non deve recare aumenti di prezzi dei prodotti tipo e articoli tecnici fabbricati con detti filati, dovendo tali prezzi restare immutati.

(235)

Riassunto del provvedimento P. 571 del 9 dicembre 1942 relativo alla maggiorazione concessa ai commercianti grossisti sui filati di lino.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 571 del 9 dicembre 1942-XXI, ha disposto che i commercianti grossisti specializzati nell'acquisto di filati di lino per rivenderli successivamente a piccoli industriali o artigiani, possano percepire a compenso delle loro spese di esercizio e del loro utile, un compenso non superiore al 15 % del prezzo ufficiale dei filati stessi.

Il grossista è tenuto a vendere la merce ai prezzi così determinati, franco suo magazzino.

Resta inteso che la corresponsione ai grossisti suddetti di tale maggiorazione, non deve recare aumenti di prezzi dei prodotti tipo e articoli tecnici fabbricati con detti filati, dovendo tali prezzi restare immutati.

(234)

Riassunto del provvedimento P. 598 del 9 gennaio 1943-XXI relativo alla disciplina di vendita degli attrezzi agricoli.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nelle circolari P. 492 del 16 settembre e P. 505 del 2 ottobre scorso anno, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 598 del 9 gennaio c. a., ha fissato al 31 maggio 1943 il termine stabilito per la vendita e per la consegna degli attrezzi di ferro e di acciaio, falci e falciole non compresi nelle tabelle allegate alle circolari soprarichiamate. Con lo stesso provvedimento il Ministero delle corporazioni ha confermato che la vendita dei prodotti non tipo dovrà essere fatta a prezzi non superiori a quelli fissati per i prodotti tipo similari.

(217)

Riassunto del provvedimento P. 599 dell'11 gennaio 1943-XXI relativo alle condizioni di vendita di rottami di alluminio.

Facendo seguito alla circolare P. 531 del 30 ottobre scorso anno, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 599 dell'11 gennaio c. a., ha stabilito che, per le assegnazioni dirette dal detentore all'utilizzatore, la consegna dei rottami di alluminio e sue leghe dovrà essere fatta su vagone partenza o su autocarro con la corresponsione al detentore dei seguenti compensi:

lire 8 al quintale per quantitativi fino a mille chili;
lire 5 al quintale per quantitativi fino a quattromila chili;
lire 3 al quintale per quantitativi oltre quattromila chili.

(216)

Riassunto del provvedimento P. 606 dell'11 gennaio 1943-XXI relativo al prezzo del cadmio e del cobalto.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 606 dell'11 gennaio c. a., ha precisato come appresso i prezzi di vendita del cadmio e cobalto per merce nazionale o nazionalizzata resa franco vagone partenza stazioni alta Italia:

cobalto metallo, L. 210 al kg.;
cadmio metallo 99 %, in bacchette da 200 gr. ciascuna, L. 55 al kg.

(215)

Riassunto del provvedimento P. 607 dell'11 gennaio 1943-XXI relativo ai prezzi di vendita degli anticrittogamici.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 607 dell'11 gennaio c. a., ha confermato per la campagna 1942-43 gli stessi prezzi di vendita stabiliti per gli anticrittogamici nella campagna 1941-42 con circolari P. 208 del 2 gennaio 1942 e P. 304 del 19 aprile 1942.

(218)

Prezzi delle pelli grezze di coniglio

Il Ministero delle corporazioni, con riferimento alla circolare P. 161 dell'8 novembre 1941-XX, concernente i prezzi delle pelli grezze di coniglio, comunica che, con nota del 2 ottobre 1942-XX, n. 22842, inviata alla Federazione nazionale fascista esercenti l'industria conciaria, ha chiarito che se il peso per 100 pelli risulta intermedio fra quello di una categoria e quello della categoria immediatamente successiva, deve praticarsi il prezzo corrispondente alla categoria di minor peso e non un nuovo prezzo intermedio fra le due categorie, perchè diversamente il prezzo risulterebbe artificiosamente aumentato.

(227)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.